

*Alfa Collofiorato*

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 aprile 2003

Si pubblica con cadenza il 10, 20 e 30 di ogni mese  
Reg. strazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

## Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685118/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## S O M M A R I O

### PARTE I

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2003, n. 180.

Deliberazione Giunta regionale n. 290/2002. Approvazione regolamento attuazione premio «Donna del Lazio» Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2003, n. 215.

Disposizioni operative per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati antecedentemente al 1° settembre 1998. Applicazione Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 237.

Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30, «Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica». Art. 17, comma 2: Ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma Pag. 10

\*DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 243.

IPAB per l'assistenza all'infanzia Opera S. Vincenzo de' Paoli e Società degli Asili d'Infanzia, con sede in Roma, via Giovanni Branca n. 120. Modifica dello statuto ... Pag. 13

\*DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 244.

IPAB «Asilo Savoia per l'Infanzia Abbandonata», con sede in Roma, via Monza n. 2. Modifica dello Statuto ..... Pag. 21

\*DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 245.

IPAB «Istituto E. Baratta» di Priverno (LT). Rinnovo consiglio di amministrazione ..... Pag. 23

\*DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 246.

IPAB Asilo infantile «Umberto I» di Alatri (FR). Rinnovo del consiglio direttivo ..... Pag. 25

\*DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 247.

IPAB «Opera Pia Careni e Ospedale S. Croce» di Grotte di Castro. Rinnovo consiglio di amministrazione ... Pag. 27



**OGGETTO:** Disposizioni operative per la Regolarizzazione dei Vigneti abusivamente impiantati antecedentemente al 1° settembre 1998. Applicazione Reg. (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

*VISTA* la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale";

*VISTO* il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n° 1 del 6 settembre 2002;

*VISTO* il Reg. (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo;

*VISTO* il Reg. (CE) n° 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n° 1493/99 del Consiglio relativo alla Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

*VISTO* il Reg. (CE) n° 1342/2002 della Commissione del 24 luglio 2002 - che modifica il Reg. (CE) n° 1227/2000 -, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo per quanto attiene il potenziale produttivo e, in particolare, il punto 1 dell'art. 1, che proroga dal 31 luglio 2002 al 30 novembre 2002 il termine ultimo per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998;

*VISTO* il Reg. (CE) 2191 del 10/12/2002, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2003 il termine per la regolarizzazione dei vigneti sopra specificati;

*VISTA* la D.G.R. n° 431 del 27 marzo 2001, con la quale la Giunta Regionale ha approvato le norme tecniche e procedure per la gestione del Potenziale Produttivo Vitivinicolo, in particolare quanto disposto al punto 4.8 "Impianto o reimpianto irregolare di vigneti realizzati anteriormente al 1° settembre 1998";

*CONSIDERATO* che il documento AGRI/60308/2003 - pervenuto con nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prot. n° F/408 del 10/2/2003 -, recante *Regolarizzazione degli impianti illegali nel quadro del Regolamento (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, al punto 5 recita: "Dal combinato disposto dei considerando 23 e 24, nonché dell'articolo 2, paragrafi 2 e 7, risulta che il 1° settembre 1998 è il termine ultimo per la regolarizzazione delle superfici piantate illegalmente. Pertanto gli impianti che sono stati regolarizzati anteriormente a tale data sono divenuti legali. Quanto agli impianti che non sono stati regolarizzati anteriormente al 1° settembre 1998, l'interpretazione dell'art. 2, paragrafi 2 e 7, nonché i considerando 23 e 24 consentono, al fine di chiarire la situazione giuridica, di ritenere legali tutti gli impianti in questione";

*CONSIDERATO* che il suddetto documento recita ulteriormente al punto 6: "Ne consegue che occorre estirpare tutti gli impianti illegali successivi al 1° settembre 1998, senza eccezione alcuna. Gli impianti illegali effettuati anteriormente al 1° settembre 1998 sono considerati legali. Al fine di non creare discriminazioni tra gli Stati membri, non è giuridicamente possibile per uno Stato membro stabilire un altro termine ultimo anteriore al 1° settembre 1998".

**RITENUTO** che il documento AGRI/60308/2003 sopra specificato sostanzialmente legittimava tutti i vigneti abusivamente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998;

**DATO ATTO** che, con nota n° F 623 del 26/2/2003, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, facendo seguito alla nota del 10/2/2003, prot. n° F 408, con la quale trasmetteva la nota interpretativa della Commissione AGRI/60308/2003, ha comunicato che "...durante la riunione del Comitato di Gestione Vino del 25 febbraio, in seguito alle perplessità sollevate da alcune delegazioni in ordine al contenuto della suddetta nota ed, in particolare, all'affermazione di considerare legali i vigneti impiantati fino al 1° settembre 1998, i rappresentanti della Commissione U.E. hanno invitato le delegazioni a non dar seguito alla nota di cui trattasi. La Commissione U.E., infatti, ritiene indispensabile procedere ad un ulteriore approfondimento e riflessione sull'applicazione della normativa contenuta all'art. 2, paragrafo 3 del regolamento CE n° 1493/99".

**DATO ATTO** che con la stessa nota il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali comunica che "in tale contesto la Commissione U.E. ha annunciato che eventualmente potrebbe essere valutata la necessità di differire la data del 31 marzo 2003 prevista all'articolo 2 del regolamento CE n° 1227/2000";

**VISTA** la complessità della materia, ancora in fase evolutiva, e le decisioni comunitarie di diverso contenuto, succedutesi in ~~un~~ uno spazio temporale assai breve, che rendono necessario attendere una decisione definitiva da parte degli Organismi Comunitari preposti;

*all'unanimità*

#### **D E L I B E R A,**

per i motivi specificati in premessa:

1) di sospendere temporaneamente le procedure previste dalla D.G.R. n° 431 del 27 marzo 2001, nella parte riferita al punto 4.8 "Impianto o reimpianto irregolare di vigneti realizzati anteriormente al 1° settembre 1998";

2) di prorogare al 31 marzo 2003 il termine ultimo per la presentazione delle domande di regolarizzazione di superfici vitate abusivamente impiantate anteriormente al 1° settembre 1998, già stabilito al 31 marzo 2002 con D.G.R. n° 1948 del 8/9/2000;

3) di consentire la ricezione delle domande di cui al punto 2) da parte delle Aree Decentrate della Direzione Regionale Agricoltura, che comunque rimarranno soggette ad una riserva di ammissibilità fintanto che gli Organismi comunitari competenti non si saranno espressi in modo definitivo in merito alle procedure ed ai tempi previsti per la regolarizzazione di superfici vitate abusivamente impiantate anteriormente al 1° settembre 1998.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini